

Descrizione della Direzione della Ricerca e Documentazione e del profilo degli esperti nazionali richiesti per questo servizio

I.

La Direzione della Ricerca e Documentazione (in prosieguo: la «DRD») è composta da circa cinquanta giuristi che coprono quasi tutti i sistemi giuridici degli Stati membri. Essa ha la funzione di assistere gli organi giurisdizionali dell'Unione europea (Corte di giustizia e Tribunale) e di contribuire all'analisi e alla diffusione della giurisprudenza dell'Unione.

In particolare, la DRD procede ad un esame precoce di tutte le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, il quale è teso ad individuare, nella fase iniziale del procedimento, eventuali problemi di ricevibilità o di procedura, ed è volto a fornire informazioni sul contesto giuridico nazionale ed europeo della causa pregiudiziale. Inoltre, la DRD procede ad un esame preliminare delle impugnazioni proposte dinanzi alla Corte avverso le decisioni del Tribunale in determinate materie. In materia di proprietà intellettuale, la DRD è chiamata altresì a redigere progetti di ordinanza sulle domande di ammissione delle impugnazioni. In altre materie, invece, (accesso ai documenti, appalti pubblici e funzione pubblica) la DRD procede ad un'analisi preliminare al fine d'identificare, il più velocemente possibile, le impugnazioni che possono essere trattate con ordinanza motivata a causa d'inammissibilità o manifesta infondatezza e, in tal caso, contribuire alla redazione di un progetto di ordinanza.

Su richiesta della Corte o del Tribunale, la DRD è tenuta ad elaborare studi di diritto comparato relativi a cause di cui detti organi sono investiti. Tali ricerche possono riguardare il diritto di uno o più Stati membri, ed eventualmente di Stati terzi, così come il diritto internazionale o questioni specifiche di diritto dell'Unione. Occasionalmente, la DRD elabora delle note di ricerca "generali" che non sono collegate al trattamento di una causa pendente.

La DRD svolge inoltre un ruolo importante nella diffusione della giurisprudenza della Corte e del Tribunale. È suo compito redigere, sotto il controllo del giudice relatore, delle note sintetiche delle sentenze principali pubblicate nella Raccolta della giurisprudenza, nonché di procedere all'indicizzazione di tutta la giurisprudenza. In base a detti lavori di analisi, il cui risultato è raccolto nella banca dati dell'istituzione, la DRD è in grado di alimentare vari strumenti di ricerca, quali il "Repertorio della giurisprudenza" ed i formulari di ricerca avanzati accessibili sui siti interni ed esterni della Corte. Le banche dati gestite dal servizio servono anche ad alimentare il settore della giurisprudenza nella banca dati interistituzionale EURO-Lex, che riguarda l'intero diritto dell'Unione. In aggiunta, la DRD si occupa della preparazione di «Schede tematiche di giurisprudenza» che repertoriano, per una determinata materia, i punti di diritto più rilevanti di una selezione di sentenze. Le suddette schede sono disponibili in tutte le lingue ufficiali.

La DRD fornisce del pari agli organi giurisdizionali dell'Unione informazioni rilevanti per le attività della Corte, che riguardano gli sviluppi giuridici dei diritti degli Stati membri. A seconda del loro interesse, le decisioni raccolte costituiscono oggetto di una breve analisi e sono inserite in una banca dati interna. Nello svolgimento di quest'ultimo compito, un'attenzione del tutto particolare è rivolta alle decisioni che fanno seguito alle sentenze pregiudiziali della Corte.

Quest'attività di veglia giuridica riguarda in egual modo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, qualora le sue sentenze e decisioni siano di interesse per il diritto dell'Unione.

II.

Gli esperti nazionali dovranno poter collaborare in particolare ai seguenti compiti:

- l'analisi preliminare delle nuove cause;
- il contributo agli studi di diritto comparato;
- l'analisi della giurisprudenza dell'Unione europea e del diritto nazionale che presenta un interesse per l'Unione.

In forza dell'art. 2, n. 1, della decisione della Corte di giustizia 2 luglio 2003, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati, gli esperti devono provare una formazione completa in diritto, nonché un'esperienza professionale di almeno tre anni in funzioni equivalenti a quelle del gruppo di funzioni AD, come definite dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

L'esperto deve possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione europea e una buona conoscenza di almeno un'altra lingua dell'Unione. Per motivi di servizio, è richiesta una conoscenza adeguata del francese (v. art. 2, n. 2, della precitata decisione).